DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 44

Trasgressioni al disposto dell'articolo 7 della legge n. 969 - Sanzioni

Chi, avendone l'obbligo, non ottempera fino dal tempo di pace al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, che impone alle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, alle societa' ed associazioni designate dalla Commissione Suprema di difesa di tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione, e' punito con ammenda non inferiore a lire 3000. Il regolamento determinera' quale o quali persone, facenti parte dell'associazione sindacale, societa' od associazione, abbiano l'obbligo di cui al comma precedente.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	VI — Di alcune infrazioni alle disposizioni sull'organizzazione della Nazione per la guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-44-trasgressioni-al-disposto-dell-articolo-7-della-legge-n-969-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it